

Esente da bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.642 art. 27 bis della tabella allegata; imposta di registro in misura fissa. =====

Repertorio N. 74525

Raccolta N. 10536

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilanove, il giorno sedici del mese di settembre, in Milano, nella casa in Foro Buonaparte n.44, alle ore diciassette e minuti trenta. =====
Avanti a me dott. GIACOMO MILIOTTI, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, =====

===== E' PRESENTE =====

- Orlando Francesca, nata a Firenze il giorno 14 agosto 1959 domiciliata per la carica presso la sede della associazione, quale presidente del consiglio direttivo della associazione "Dynamo Camp - Onlus" con sede in Limestre (Pistoia), Via Ximenes n.716, codice fiscale 90040240476. =====
Detta comparente della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale di assemblea della predetta associazione, convocata per oggi, a quest'ora ed in questo luogo, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

- 1) modifiche statutarie: art. 18 dello statuto - adeguamento alla normativa sulle Onlus; =====
- 2) varie ed eventuali. =====

Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto di quanto segue: =====

assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, la stessa comparente la quale constata: =====

- che l'odierna Assemblea è stata convocata con mezzi idonei in data 8 settembre 2009; =====

- che sono presenti in proprio gli associati: =====

Manes Vincenzo, De Vitis Roberto, Orlando Francesca, Porcari Maria Serena, Leto di Priolo Magnoni Olivia; =====

- che il Consiglio Direttivo è presente nelle persone di: Orlando Francesca, presidente; Porcari Maria Serena, vice presidente; Manes Vincenzo, De Vitis Roberto, Leto di Priolo Magnoni Olivia, consiglieri. =====

Il presidente, pertanto, dichiara l'odierna Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato. =====

Il presidente illustra agli intervenuti le ragioni che consigliano la modifica dello statuto dell'associazione al fine del suo riconoscimento giuridico a livello regionale e in particolare la modifica dell'art. 18. =====

Poichè nessuno degli intervenuti chiede la parola, il presidente invita l'assemblea a deliberare in merito. =====

L'assemblea, udita la relazione del presidente, all'unanimità di voti espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 1
il.....22.....9.....89.....
al N°.....329.....Mod...../.....
Serie.....A.....Vol.....
Esatti Euro.....160,00.....

Dott. Giacomo Miliotti
NOTAIO

Via Borghetto n.3 - 20122 Milano - Tel. 02.76378501 - Fax 02.93660502

fattone dal presidente =====

===== DELIBERA =====

- di modificare lo statuto della associazione come proposto dal presidente e, pertanto, di variare l'art. 18 dello statuto come segue: =====

"Art. 18 - Scioglimento e liquidazione =====

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora lo deliberi l'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori. =====

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge". =====

- di conferire allo stesso presidente dell'assemblea tutti i necessari poteri per apportare al presente verbale e all'allegato statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge. =====

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti cinquanta. =====

Il comparente mi consegna il testo dello statuto della associazione oggetto delle delibera sopra assunta e che al presente atto si allega sotto "A". =====

La parte avendone conoscenza espressamente mi dispensa dalla lettura dell'allegato. =====

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale, da me letto alla comparente la quale lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciassette e minuti cinquanta. =====

Quest'atto è scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su pagine cinque fin qui di fogli due. =====

F.to Francesca Orlando

Notar Giacomo Milioti

===== ***** =====

===== Allegato "A" al n. 74525/10536 di repertorio =====

===== STATUTO =====

===== Associazione "Dynamo Camp - Onlus" =====

===== Titolo I =====

===== Denominazione, Sede e Durata =====

Art. 1 - Denominazione e Sede =====

E' costituita l'Associazione denominata "Dynamo Camp - Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale. =====

L'Associazione ha sede legale a Limestre (Pistoia), Via Xime-

nes n.716. Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite, su delibera del Consiglio Direttivo, sia in Italia che all'Estero. =====

L'Associazione è tenuta a utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". =====

Art. 2 - Durata =====

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa o, comunque, nel caso di accertata impossibilità sopravvenuta di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente statuto, si procede allo scioglimento volontario della stessa, con il rispetto delle disposizioni dell'art. 18. =====

===== Titolo II =====

===== Finalità Istituzionali ed Attività =====

Art. 3 - Finalità istituzionali e ambito di attività =====

L'Associazione "Dynamo Camp - Onlus" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera, senza fini di lucro, nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, avendo come compito istituzionale primario lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei bambini affetti da patologie gravi e croniche nel periodo post ospedalizzazione o in fase di remissione dalla cura. =====

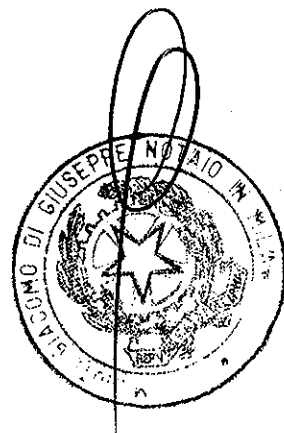
In particolare, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività: =====

- la realizzazione di un Villaggio Vacanze per bambini affetti da patologie gravi e croniche nel periodo post ospedalizzazione o in fase di remissione dalla cura; =====
- l'approntamento di tutte le necessarie attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e medica in favore dei bambini ospiti del Villaggio per tutta la durata del loro soggiorno, anche in collaborazione con i principali ospedali pediatrici italiani; =====
- la realizzazione di azioni di sostegno psicologico in favore dei genitori dei bambini affetti da patologie croniche o ospiti del Villaggio; =====
- l'approntamento di attività ricreative e ludiche per bambini affetti da patologie croniche tramite strutture dotate del massimo livello di sicurezza. =====

Art. 4 - Attività strumentali =====

Per il perseguimento concreto delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà inoltre svolgere, in via strumentale, le seguenti attività, anche in collaborazione con i principali ospedali pediatrici italiani: =====

- l'elaborazione dei dati relativi a bambini affetti da patologie croniche; =====
- la selezione del numero di bambini affetti da patologie "cronico-degenerative" potenziali fruitori del Villaggio; =====
- il coinvolgimento delle associazioni scientifiche e di vo-



lontariato per l'individuazione dei bambini affetti da patologie croniche da ospitare nel Villaggio; =====
- la creazione di network fra comunità medico-scientifica, associazioni di volontariato e staff del Villaggio; =====
- l'instaurazione di relazioni tra i diversi stakeholder ai fini di una diffusione capillare del progetto e dei suoi obiettivi; =====
- la determinazione dei periodi di vacanza per i bambini affetti da patologie croniche ospiti del Villaggio e per le loro famiglie, anche mediante la creazione di un calendario di sessioni per patologie; =====
- la promozione o l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali dell'associazione. =====
Per l'esclusivo ed il migliore raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, instaurare partnership con analoghe strutture internazionali, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità solidaristiche, assumere personale, e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge. =====
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate. Essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. =====

===== Titolo III =====
===== Gli Associati =====

Art. 5 - Associati =====

Il corpo sociale è composto da associati fondatori, associati a questi ultimi equiparati, associati ordinari e associati onorari. =====

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l'Associazione. =====

Sono associati fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo. =====

Sono equiparati agli associati fondatori gli altri associati che ottengono il titolo con provvedimento iscritto nel libro degli associati, per unanime volontà degli associati fondatori. =====

Sono associati ordinari gli altri soggetti la cui espressa domanda di adesione, inoltrata ai sensi dell'art. 6, è stata accettata dal Consiglio direttivo. =====

Sono associati onorari coloro che sono prescelti e nominati come tali dal Consiglio direttivo nell'ambito delle persone

che per meriti pubblici, o per atti elettivi nei confronti dell'Associazione, abbiano dimostrato la loro reale convergenza personale e ideale verso di essa. Essi sono esenti da obbligo di versamento di quote o contributi, ma possono elargire spontaneamente erogazioni non ricorrenti. =====

Il Consiglio direttivo, con apposita delibera, può conferire a soggetti esterni all'Associazione il titolo di "sostenitori benemeriti". =====

A tutti gli associati, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali nonché diritti di voto per l'approvazione e le modificazioni statutarie ed i regolamenti, oltre che per le nomine degli organi sociali. =====

È ammissibile l'adesione di persone giuridiche ed enti non personificati, i quali designeranno stabilmente un loro rappresentante stabile per la partecipazione a ruoli e compiti associativi. =====

Art. 6 - Ammissione =====

L'ammissione degli associati ordinari avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto, con dichiarazione di accettare le norme statutarie. =====

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio direttivo, a suo insindacabile giudizio, dopo aver verificato la piena determinazione verso i fini istituzionali dell'Associazione e l'idoneità generale del richiedente, nonché l'assenza di motivi ostativi. =====

L'ammissione degli associati presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. =====

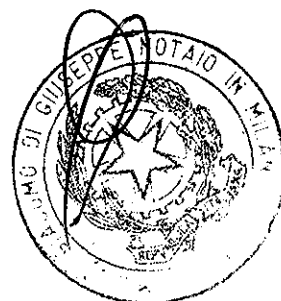
Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione. =====

All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. =====

Art. 7 - Perdita della qualità di associato =====

La perdita della qualità di associato, a qualsiasi categoria sociale esso appartenga è deliberata dal Consiglio direttivo, a suo insindacabile giudizio, per i seguenti motivi: =====

1. morte o estinzione giuridica; =====
2. recesso, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o impersonalmente al Consiglio direttivo dell'Associazione;
3. espulsione per: =====
 - mancato versamento del contributo associativo, previa diffida scritta del Consiglio direttivo; =====
 - constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; =====
 - assunzione di una condotta in contrasto con i fini che si



prefigge l'Associazione o violativa di quanto disposto dall'art. 6; =====

- gravi motivi. =====

Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. =====

===== Titolo IV =====

===== Organi dell'Associazione =====

Art. 8 - Organi dell'Associazione =====

Gli organi statutari dell'Associazione sono: =====

a) l'Assemblea degli associati; =====

b) il Consiglio direttivo; =====

c) il Presidente; =====

d) il Collegio dei Revisori; =====

e) il Comitato Scientifico. =====

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali. =====

Art. 9 - L'Assemblea degli associati =====

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità. =====

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti. =====

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. =

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno. =====

L'Assemblea straordinaria si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione. =====

Tuttavia, per deliberare eventuali modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. =====

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accerta-

re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente. =====
In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea =====

L'Assemblea ordinaria: =====

1. delibera sui criteri di conduzione e gestione dell'Associazione; =====

2. delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio direttivo; =====

3. procede all'elezione del Consiglio direttivo e delibera in merito ai limiti della sua responsabilità, secondo i criteri di legge; =====

4. procede all'elezione dei membri del Comitato Scientifico; =

5. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo; =====

6. nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori. =====

L'Assemblea straordinaria: =====

1. delibera sulle proposte di modifica dello statuto associativo; =====

2. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione. =====

Art. 11 - Il Consiglio direttivo =====

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati. =====

Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. =====

Qualora venisse a mancare un consigliere, i rimanenti consiglieri restano in carica e possono procedere alla cooptazione di altro consigliere fino alla conclusione del mandato. In caso di dimissioni o di mancanza di almeno due consiglieri, l'altro o gli altri possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, convocando prontamente l'Assemblea, affinché quest'ultima elegga nuova-

mente l'intero Consiglio direttivo. =====
Il Consiglio direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. =====

Il Consiglio direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri. =====

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, se risulta presente la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, se risultano presenti almeno due consiglieri. =====

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. =====

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: =====

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. =====

Art. 12 - Compiti del Consiglio direttivo =====

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo statuto, e salvi i poteri degli altri Organi dell'Associazione. =====

Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in specie contratti di locazione e

di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui. ==
Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio direttivo le seguenti attività e operazioni: =====

a) l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea; =====

b) la strutturazione amministrativa con il relativo organigramma funzionale per l'operatività corrente degli uffici dell'Associazione; =====

c) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale; =====

d) la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria; =====

e) la redazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva; =====

f) la determinazione del contributo annuo dovuto dagli associati e delle sue modalità di versamento; =====

g) l'espulsione dell'associato per quanto previsto dal n. 3 dell'art. 7 e dall'art. 6; =====

h) la proposta della nomina, da parte dell'Assemblea, dei componenti del Collegio dei Revisori; =====

i) l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea. =====

Il Consiglio direttivo può promuovere la costituzione di nuclei organizzativi locali volti a gestire raccolte istituzionalmente finalizzate di fondi. =====

Il Consiglio direttivo può, in via eccezionale, con provvedimenti motivati, delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri. =====

Art. 13 - Il Presidente =====

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. =====

Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli: =====

- convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo;
- presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio direttivo. =====

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori =====

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra persone di adeguata professionalità. =====

I Revisori durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea. =====

Il Collegio dei Revisori provvede alla vigilanza contabile e amministrativa sulla gestione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le veri-

fiche di cassa e presenta una propria relazione all'Assemblea sui bilanci preventivi e consuntivi. =====

I Revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. =====

Art. 15 - Il Comitato Scientifico =====

Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 13 (tredici) membri nominati per un biennio dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, eventualmente rinnovabili, e scelti tra associati che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel campo medico-scientifico. =====

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Comitato Scientifico, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore. =====

Il Comitato Scientifico effettua le necessarie verifiche in ordine all'effettiva realizzazione degli obiettivi di carattere socio-sanitario e medico-scientifico perseguiti dall'Associazione, è responsabile della selezione del numero e della tipologia delle patologie ammissibili per il soggiorno nel Villaggio, formula proposte e dà pareri in relazione alle attività istituzionali dell'Associazione. =====

Il Comitato elegge, tra i suoi membri, un Coordinatore e un Segretario. Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri con avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima della medesima. =====

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario. =====

Alle riunioni del Comitato può partecipare anche il Presidente dell'Associazione. =====

===== **Titolo V** =====

===== **Disposizioni Finanziarie** =====

Art. 16 - Patrimonio =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====

1. dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività socio-sanitarie di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni; =====
2. dagli avanzi di gestione ritratti dalla conduzione delle attività istituzionali; =====
3. da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche; =====
4. da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni; =====
5. dai risultati dell'attività finanziaria derivante dalle

attività connesse, accessorie e strumentali all'attività principale; =====

6. da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione; =====

7. da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio; =====

8. da eventuali avanzi delle quote associative annuali versate dagli associati. =====

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale. =====

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. =====

E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

Art. 17 - Esercizio finanziario =====

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. =====

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio direttivo e trasmesso all'Assemblea entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio. =====

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo. =====

Il bilancio preventivo per l'anno seguente deve essere predisposto entro il mese di ottobre, per essere tempestivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. =====

Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo. =====

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi. =====

I bilanci sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 600. =====

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da apposita relazione illustrativa, per ciascuna delle occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante l'esercizio. =====

I bilancio e la nota integrativa devono essere corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori. =====

===== Titolo VI =====

===== Disposizioni Finali =====

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione =====

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora lo deliberi l'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori. =====

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

Art. 19 - Rinvio =====

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. =====

F.to Francesca Orlando

Notar Giacomo Milioti

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Milano, 23 NOV. 2010

